

ORDINANZA CHE REGOLA L'USO DELLA STRADA FORESTALE
"VALDIGN – MONTE VALDO"

Il Patriziato di Frasco, richiamato l'apposito regolamento d'uso della strada forestale, approvato dall'assemblea patriziale in data 21 marzo 2010 e approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione no. 2221 del 4 maggio 2010,

decreta:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza regola le norme stabilite nell'apposito regolamento d'uso della strada forestale.

Art. 2 Principi

La strada sarà utilizzata unicamente dalle persone autorizzate secondo quanto stabilito dal regolamento.

Art. 3 Beneficiari di autorizzazioni ordinarie (esonero pagamento tassa)

Ai servizi di soccorso, pompieri, polizia, militari, protezione civile, guardiacaccia, forestali, viene assegnata gratuitamente una chiave che permette l'apertura della barriera.

Art. 4 Beneficiari di autorizzazioni eccezionale (pagamento tassa)

I proprietari d'immobili nel perimetro allacciato, eventuali usufruttuari di tali beni, i cacciatori per il recupero della selvaggina e altri eventuali utenti giustificati possono chiedere l'accesso dietro pagamento delle tasse fissate dal regolamento e stabilite nella presente ordinanza.

Il Patriziato può decidere delle aperture eccezionali in occasioni di recupero legname derivante dalla vendita di lotti e per feste comunitarie.

Art. 5 Rilascio autorizzazioni

Il Patriziato di Frasco gestisce le autorizzazioni e incassa le tasse di utilizzo. Lo stesso può pure incaricare altri enti o persone a rilasciare autorizzazioni; l'Ufficio forestale di circondario e la Cancelleria del Comune di Frasco sono autorizzati.

La richiesta per ottenere l'autorizzazione eccezionale deve essere fatta in forma scritta.

La domanda deve contenere il motivo della richiesta ed il nominativo del richiedente con relativo numero di targa del veicolo.

Presso gli enti autorizzati è possibile riempire e sottoscrivere un apposito formulario prestampato.

Art. 6 Tasse d'uso per autorizzazioni eccezionali

a) Ammontare:

- per patrizi di Frasco proprietari e usufruttuari, tassa mensile CHF 50.-
- per patrizi di Frasco proprietari e usufruttuari, tassa annua CHF 150.-
- per i non patrizi, tassa mensile CHF 150.-
- per i non patrizi, tassa annua CHF 250.-
- per patrizi e non patrizi di Frasco proprietari, usufruttuari, cacciatori per il recupero della selvaggina e casi particolari con autoveicoli tassa giornaliera CHF 10.-
- per i nuclei famigliari la tassa annuale per le successive chiavi è ridotta al 20%

b) Tassa di deposito

Per gli utilizzatori viene chiesta una tassa di deposito pari a CHF 100.-

Importo che viene rimborsato alla riconsegna della chiave.

Il pagamento delle tasse deve essere fatto anticipatamente.

Il mancato pagamento comporta l'annullamento dell'autorizzazione.

c) Tassa d'utenza speciale (riattazioni)

- 6 mesi consecutivi: CHF 250.-
- 1 anno: CHF 500.-
- 2 anni: CHF 1'000.-

Questa tassa intende favorire il proprietario di un rustico in riattazione, nel caso avesse la necessità di far salire sul monte in modo indipendente una ditta o singoli operai impiegati nella ristrutturazione del proprio rustico.

L'autorizzazione per la tassa d'utenza speciale viene rilasciata per iscritto al proprietario del rustico che ha inoltre l'obbligo di annunciare le ditte impiegate che avranno la necessità di transitare sulla strada.

Art.7 Sanzioni

- a) La violazione delle disposizioni di questa ordinanza e del regolamento può comportare l'annullamento o la revoca dell'autorizzazione.
- b) Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente ordinanza sono puniti dal Patriziato di Frasco secondo quanto previsto dall'art. 9 del regolamento.

Art. 8 Disposizioni particolari

L'amministrazione Patriziale può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente la circolazione sulla strada forestale.

Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione sulla strada forestale non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti dell'Amministrazione Patriziale.

I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi ed essere regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni Federali e Cantonali sulla circolazione stradale.

Il tonnellaggio massimo consentito è di 5,5 t.

In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente l'amministrazione Patriziale.

Le chiavi non possono essere cedute a terze persone all'infuori del nucleo familiare.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore con la pubblicazione e una volta cresciuta in giudicato.

Il ricorso contro la presente ordinanza ha effetto sospensivo solo se la competente autorità lo accorda. In presenza di un ricorso la tassa dovrà essere emessa e incassata con eventuale successivo conguaglio per l'importo effettivamente dovuto.

Approvato dall'amministrazione patriziale in data 29.07.2014, con risoluzione no. 24.

Frasco, 29 luglio 2014